

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1971

(42^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva » (1456) (D'iniziativa dei deputati Vaghi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . .	Pag. 421, 422, 423
ANDERLINI	423
CELIDONIO	423
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	422

La seduta inizia alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Albarello, Anderlini, Berthet, Bonaldi, Burtulo, Cagnasso, Carucci, Celidonio, Cipellini, Di Benedetto, Baldina Di Vittorio Berti, Lusoli, Morandi, Oliva, Pelizzo, Sema e Tanucci Nannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Spagnolli è sostituito dal senatore Marcora.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

CELIDONIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva » (1456), d'iniziativa dei deputati Vaghi ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva », d'iniziativa dei deputati Vaghi, Sangalli, Caiati, Fornale, Canestrari, de Stasio, Micheli Pietro, Caiazza, Lucchesi, Tarabini, Botta e Vecchiarrelli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il Presidente del Senato, accogliendo la richiesta unanime della Commissione, con l'avviso favorevole del Governo, ha assegnato il disegno di legge in sede deliberante.

Relatore del provvedimento è il senatore Rosa, il quale, però, è oggi impossibilitato ad intervenire ai lavori della Commissione. Data la viva attesa per l'approvazione definitiva del disegno di legge (che ha già avuto l'assenso della Commissione difesa della Came-

4^a COMMISSIONE (Difesa)42^a SEDUTA (24 febbraio 1971)

ra dei deputati), se non si fanno osservazioni, illustrerò brevemente io stesso il provvedimento.

Il disegno di legge trae origine da esigenze di equità e di funzionalità. Il parallelismo tra il trattamento economico dei commissari di leva e quello degli ufficiali è stato il criterio informatore del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1309, con il quale fu disposto il reclutamento dei commissari di leva dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli in congedo. Successivamente, e cioè nel 1935, allo scopo di dare maggior campo di scelta per il reclutamento dei commissari di leva e maggiore garanzia di funzionalità a questo importante e delicato servizio, venne stabilito che i commissari di leva venissero tratti anche dagli ufficiali in servizio permanente. È rimasta tuttavia una limitazione alla progressione economica della loro carriera, limitazione che poteva essere giustificata fino al 1963 dal fatto che per i commissari di leva non era previsto l'inquadramento nella carriera direttiva. Ma, a partire dal 1963, anno in cui è avvenuto tale inquadramento, la limitazione del trattamento economico al grado di colonnello e, quindi, l'impossibilità di raggiungere la posizione economica fissata per il grado di generale di brigata non trova alcuna giustificazione, non solo, ma costituisce un elemento di dissuasione, per molti ufficiali ancora validi e con delle buone prospettive di carriera, dal passare a questo particolare servizio.

Nell'invocare, dunque, una progressione economica, diciamo, più liberalizzata, non bloccata cioè a quella corrispondente al grado di colonnello, i proponenti del disegno di legge non hanno tuttavia ritenuto che della norma potessero beneficiare incondizionatamente tutti i commissari di leva, ma hanno reputato necessario prevedere (come è detto all'articolo 3) che per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva debbano avere prestatato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e debbano essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello.

Penso, con queste poche parole (che riecheggiano le argomentazioni della relazione da voi ascoltata in sede referente, quando concordammo la richiesta di assegnazione in sede deliberante) di avere richiamato alla vostra attenzione le linee essenziali del disegno di legge, del quale chiedo l'approvazione.

G U A D A L U P I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si richiama alle dichiarazioni in precedenza rese dinanzi alla Camera dei deputati ed al parere favorevole espresso in questa Commissione, in occasione della richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

P R E S I D E N T E, *f.f. relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1597, è soppresso.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianità pari o inferiori, appartenenti alla stessa arma o servizio di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata.

4^a COMMISSIONE (Difesa)42^a SEDUTA (24 febbraio 1971)

I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello ».

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge, nella sua prima applicazione, sarà operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970 con esclusione della corresponsione degli assegni arretrati, sia per il personale in attività di servizio, sia per quello collocato a riposo dopo detta data.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

C E L I D O N I O . Desidero, per un certo scrupolo, richiamare l'attenzione della

Commissione su una richiesta che è stata avanzata da parte di sette commissari di leva, i quali verrebbero esclusi dal provvedimento, e che mi pare sufficientemente fondata, anche perchè non recherebbe un maggior aggravio finanziario. Non so se al Presidente sia pervenuta la suddetta istanza. Si tratterebbe, comunque, di inserire questi sette commissari tra coloro che beneficerebbero delle norme in discussione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Mi permetto di fare osservare che, avendo già approvato la Commissione gli articoli del disegno di legge, la richiesta arriva quanto meno in ritardo; inoltre, sarebbe stato necessario rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Penso, pertanto, che la segnalazione da lei fatta possa servire a richiamare la nostra attenzione sul problema, in relazione ad eventuali iniziative legislative future.

A N D E R L I N I . Alcuni di noi hanno effettivamente ricevuto la segnalazione cui si riferisce il collega Celidonio. Il richiamo suddetto è stato fatto indubbiamente non per sostenere la necessità o, quanto meno, l'opportunità di accogliere la richiesta (visto anche che se l'avessimo accolta avremmo dovuto rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati), ma perchè la nostra decisione avvenga con un minimo di consapevolezza.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Diamo atto delle dichiarazioni rese, che — ripeto — richiamano la nostra attenzione su questo aspetto del problema.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.